

FATTO

Durante lo svolgimento della 10^a corsa Premio "ACANTHO" presso l'ippodromo di Cesena del 05 settembre 2015, la Giuria di gara ravvisava una azione contraria al regolamento del guidatore del cavallo PACO per " aver girato in anticipo sui segnali di partenza (giravolta a sinistra), ed aver provocato il richiamo della partenza". Nell'atto di appello viene evidenziato che il sig. Raspante non ha fatto azionare la fotocellula di partenza, ma che lo Starter ha richiamato la partenza senza un legittimo motivo e che la motivazione del provvedimento non è prevista dal codice delle punizioni. Infatti la cod. B11 prevede il " partire in anticipo sui segnali" anziché " l'aver girato in anticipo sui segnali".

All'udienza del 16 dicembre 2015, è assente la parte e il suo difensore. Viene visionato il filmato di gara, in tutte le sue fasi, che riprende con varie angolazioni la gara n.10 . Al termine della visione il Procuratore della disciplina chiede la conferma della sanzione .

La Commissione di disciplina di appello al termine dell'udienza si riserva.

La Commissione di disciplina di Appello, sciolta la riserva respinge l'appello per i seguenti

MOTIVI

La Commissione, dopo l'esame degli atti, e, principalmente, dopo la visione del filmato che è pervenuto dall'Ippodromo di Cesena, è pervenuta alla conclusione che, il sig. Raspante ha effettivamente girato in anticipo sui segnali rendendo necessario richiamare la partenza.

Per quanto riguarda la motivazione del provvedimento della Giuria, questo è conforme a quanto indicato nella cod, B11. Nella partenza ai nastri il girare in anticipo procura automaticamente vantaggio rispetto agli altri concorrenti e è legittimo l'ordine di ripetizione deciso dallo starter.

PQM

La Commissione di disciplina d'appello, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. Alessandro Raspante avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Cesena del 05 settembre 2015 che conferma.

Revoca la sospensiva e ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito:

Il Presidente



Il Relatore





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO Proc. 1716/a/t	UDIENZA DEL 17.02.2016	DECISIONE N. 1716/a/t	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02.03.2016	IL SEGRETARIO 
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---	---

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 17.02.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Prof. Vincenzo Meli	Componente relatore
Avv. Giancarla Barbara Magri	Componente

assistita dalla
d.ssa Alda Di Gennaro

	Segretario
--	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1716/a/t contro:

Il sig. Enrico Bellei, nato a Firenze, il 3.05.1963, domiciliato in Vecchiano (PI), via Pruniccio-Migliarino, 8.i.03, assistito e difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi

APPELLANTE

Avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo "Le Capannelle" di Roma, del 26.09.2015, che ha comminato al Bellei, guidatore del cavallo PHEBO RIVARCO, l'appiedamento per gg. 10 (dieci), per avere, nel corso del Premio Lubro Gim Memorial Vito Cariello, "deviato in retta d'arrivo sul concorrente all'interno agganciandolo impedendone la progressione e provocando l'inversione dell'arrivo (Napoleon Caf)".

Avverso tale decisione ha proposto regolarmente appello il sig. Enrico Bellei.



FATTO

Con il provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo "Le Capannelle" di Roma, in occasione della corsa indicata in premessa, rilevava la descritta condotta scorretta da parte del sig. Enrico Bellei. Tale condotta consisteva nell'aver deviato sul concorrente all'interno, Napoleon Caf, condotto da Davide Di Stefano, il quale si apprestava al sorpasso, agganciandolo e interrompendone così la progressione in retta d'arrivo; ciò impediva al concorrente danneggiato di sopravanzare l'odierno appellante e, dunque, causava una inversione dell'ordine di arrivo.

Dopo avere acquisito il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna. In udienza si procedeva alla visione del filmato, quindi il Procuratore della Disciplina concludeva come da verbale in atti. Per l'appellante era presente l'avv. Massimiliano Capuzi, che deduceva come in atti.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di Appello, il sig. Enrico Bellei, a mezzo del proprio difensore, sostiene essere l'impugnata decisione infondata in via di fatto e, in subordine, che la violazione fosse derubricata a danneggiamento (codifica C3 del Regolamento del Trotto), che prevede un appiamento da 3 a 5 giorni.

* * *

L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato, con incameramento del deposito versato dalla parte.

La Commissione di Disciplina di Appello, visionato il filmato della corsa, rileva infatti come, in particolare dalla prospettiva frontale, si colga chiaramente la deviazione di PHEBO RIVARCO verso l'interno, tale da ostacolare il concorrente sopraggiungente, al quale viene chiuso lo spazio, che in precedenza era presente. Il sorpasso viene così reso impossibile e la ruota del sulky dell'appellante si sovrappone a quella del sopraggiungente. L'aggancio, che si trascina fin oltre il traguardo, è causato dal fatto che il Bellei appare maliziosamente trattenere il cavallo, in modo da bloccare definitivamente la progressione di Napoleon Caf (particolare visibile, in particolare, dalla prospettiva laterale).

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. Bellei Enrico avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Roma del 26.09.2015, che conferma. Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.


IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Prof. Avv. Vincenzo Meli





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO Proc. 1719/a/g	UDIENZA DEL 17.02.2016	DECISIONE N. Proc. 1719/a/g	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31-3-2016	IL SEGRETARIO
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 17.02.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami

Presidente

Prof. Avv. Vincenzo Meli

Componente relatore

Dott.ssa Giancarla Barbara Magri

Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1719/a/g, avviato ad iniziativa della sig.ra Giordano Stella, nata a Mendrisio (Confederazione Elvetica), il 18.01.1980, residente in Gussago (BS), via A. Volta n. 13, assistita e difesa dall'avv. Marco Bianchi

APPELLANTE

Avverso la decisione n. 83/15, del 22.09.2015, depositata il 6.10.2015, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha respinto il reclamo, presentato dalla odierna appellante, contro i signori Cherio Danila e Goldin Eugenio, rispettivamente proprietaria e allenatore del cavallo Wakati, il quale era stato dichiarato partente nella corsa "Premio Mila e Filippo Pozzi", disputata a Varese il 26.07.2014, con un peso errato rispetto alla proposizione di corsa ed era stato corretto solo dopo le ore 9.00 del giorno della corsa, in

violazione degli artt. 57 e 172 del Regolamento della Corse della Società Steeple Chases d'Italia.

IN CONTRADDITTORIO

Con i signori Cherio Danila e Goldin Eugenio,

FATTO

In occasione della corsa indicata in premessa, la signora Stella Giordano, allenatrice dei cavalli Santalegre e Casa Particular, presentava reclamo avverso la partecipazione del cavallo Wakati, per le ragioni anch'esse indicate in premessa. Precisava la reclamante che le circostanze di fatto, e cioè la correzione del peso oltre l'orario prescritto dal regolamento non era dubbia e che, tra l'altro, essendo stato il cavallo Wakati acquistato meno di un mese prima della corsa, esso non poteva godere del discarico di 2 Kg., di cui all'art. 57 del Regolamento citato.

Il reclamo della signora Stella veniva respinto dalla Commissione di disciplina di Disciplina di Prima Istanza, che motivava affermando che il fatto contestato era da attribuirsi ai commissari, e non alla proprietaria e all'allenatore del cavallo ammesso a correre, i quali, constatato l'errore di peso, avevano manifestato l'intenzione di ritirarsi.

Venuto in discussione l'appello il 16.12.2015, la Commissione di Disciplina di appello rilevava la necessità di integrare il contraddittorio con i signori Cherio Danila e Goldin Eugenio, proprietario e allenatore del cavallo Wakati, in virtù del fatto che l'eventuale accoglimento dell'appello avrebbe avuto come effetto la riformulazione dell'ordine di arrivo della corsa, in danno della posizione conquistata da detto cavallo, e la rideterminazione dell'assegnazione dei premi. Rinviava dunque il procedimento all'udienza del 17.02.2016, mandando alla Segreteria della Commissione di Disciplina di Appello di citare la reclamante ed i signori Cherio Danila e Goldin Eugenio per tale data, oltre alla Procura della disciplina.

All'udienza del 17.02.2016, era presente la signora Stella Giordano, la quale insisteva nell'appello.

Avverso l'appello hanno presentato memoria difensiva i signori Cherio e Goldin, attraverso l'avv. Stefano Mattii, non presente in udienza.

Era presente il rappresentante della Procura della disciplina, il quale concludeva come da verbale in atti.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue, così motivando.

DIRITTO

Con l'atto di appello, la signora Stella Giordano, a mezzo del proprio difensore, avv. Marco Bianchi, ha impugnato la predetta decisione della Commissione Disciplina di Prima Istanza ritenendola errata. L'affermazione della signora Cherio di avere partecipato alla corsa per

esservi stata sollecitata dai commissari non è veritiera. E', infatti, facile constatare che i commissari indicati nominativamente all'uopo non erano in realtà, quelli della gara in questione. Questi ultimi, in realtà, non erano mai stati informati dalla signora Cherio della circostanza della differenza del peso dichiarato da quello reale, né prima, né dopo la corsa, tanto che nulla risulta dalla relazione da essi redatta e sottoscritta. Non corrisponde al vero, inoltre, che l'art. 172 del Regolamento ponga gli oneri di correzione dell'errore sul peso (se rilevato entro le 9.00 del giorno della corsa) a carico dei Commissari e non già a carico del Cavaliere. La norma si limita a dire che, in caso di errata comunicazione del peso, la correzione è consentita entro quell'ora ed i Commissari devono punire il responsabile con una multa. Tutti i partecipanti ad una corsa sono legittimati, in quanto diretti interessati, ad eccepire una violazione del Regolamento, tanto più se ad essere violato è l'art. 172, il quale tende ad assicurare che le Gare vengano svolte tra cavalli mediante un sistema di pesi che ne garantisca l'equità.

L'appellante chiede, dunque, che la Commissione di Disciplina di appello, accertata la violazione dell'art. 172 del Regolamento della Corse della Società Steeple Chases d'Italia, escluda e/o comunque cancelli il cavallo Wakati dall'ordine di arrivo della Corsa "Premio Mila e Filippo Pozzi", svoltasi all'ippodromo di Varese, in data 26.04.2014.

Con la memoria difensiva presentata a mezzo dell'avv. Mattii, gli incolpati Danila Cherio e Eugenio Goldin eccepiscono: a) la carenza di interesse dell'appellante; b) l'infondatezza dell'appello nel merito, alla luce dell'interpretazione dell'art. 172 del Regolamento della Corse della Società Steeple Chases d'Italia. Quanto al profilo a), sostengono i deducenti che la sig.ra Giordano, quale allenatrice, non ha alcun interesse a contestare l'ordine di arrivo e l'attribuzione dei premi in denaro, in quanto questi sarebbero attribuiti ai proprietari del cavallo; quanto a b), il cavallo Wakati non avrebbe comunque dovuto essere escluso dalla corsa, in quanto, con le correzioni effettuate prima di detta corsa, era conforme alle condizioni di corsa.

* * *

La Commissione ritiene l'appello meritevole di accoglimento.

In primo luogo, sussiste certamente l'interesse della signora Stella Giordano a richiedere la revisione dell'ordine di arrivo della corsa, con ogni conseguenza rispetto all'assegnazione dei premi. L'art. 127 del Regolamento della Corse della Società Steeple Chases d'Italia suddivide, infatti, i premi in denaro conseguibili a seconda della posizione ottenuta nell'ordine d'arrivo, tra il proprietario del cavallo, l'allenatore e il cavaliere. Non v'è dubbio, dunque, che la modifica dell'ordine d'arrivo, con l'avanzamento del cavallo allenato dall'appellante, le procurerebbe un diretto vantaggio patrimoniale.

La Commissione deliberava come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con la decisione impugnata la Giuria dell'ippodromo di Montegiorgio in servizio il 18.10.2015 in occasione della corsa n. 7 "Premio Polepole", ha ritenuto la responsabilità disciplinare del sig. VASTANO, guidatore del cavallo TRUST WISE AS "per avere deviato sul concorrente all'esterno, disturbandolo".

Con l'atto di appello regolarmente proposto dal VASTANO, il suo difensore ha innanzitutto eccepito la mancanza di motivazione del provvedimento della Giuria, in quanto esso sarebbe privo dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 8 comma 4 del Reg. di Procedura Disciplinare che prescrive che tutte le decisioni "devono essere motivate, con la indicazione, sia pure sintetica ma comunque esplicitiva, delle ragioni in base alle quali sono state adottate". Questa eccezione deve essere rigettata, in quanto si ritiene che il provvedimento della Giuria, sia pure estremamente conciso, abbia comunque fornito un'adeguata spiegazione della ragioni che avevano giustificato l'adozione della sanzione nei confronti del VASTANO.

Il difensore del sig. VASTANO ha poi sostenuto la regolarità della condotta di guida del proprio assistito, affermando che negli ultimi 600 metri egli si era spostato all'esterno in terza ruota, mentre il cavallo al suo esterno si era messo al galoppo. In subordine il difensore ha chiesto la derubricazione dell'irregolarità da disturbo a semplice intralcio, con l'applicazione della codifica C4 e non di quella C3 e la conseguente riduzione della sanzione.

La visione del filmato della corsa ha consentito di accertare che in effetti l'irregolarità compiuta dal VASTANO rientri nella categoria dell'"intralcio" di cui alla codifica C4, piuttosto che fra le azioni di disturbo che sono sanzionate dalla codifica C3.

Alla luce di quanto precede deve quindi ridursi la sanzione inflitta dalla Giuria che va determinata nell'appiamento per giorni cinque, cui consegue la revoca della recidiva applicata dalla stessa Giuria.

Ne deriva la revoca della sospensiva in precedenza concessa e la restituzione del deposito cauzionale.

P. Q. M.

La Commissione sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. VASTANO Leonardo avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Montegiorgio del 18.10.2015, riqualifica la violazione contestata ai sensi della codifica C4 e per l'effetto riduce la sanzione inflitta nell'appiamento di giorni cinque (5), revocando altresì la recidiva. Revoca la sospensiva concessa ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente est.



Si procedeva alla visione del filmato contenuto nel DVD trasmesso dall'ippodromo di Milano . Quindi il rappresentante della Procura della Disciplina e il difensore concludevano come da verbale in atti. La Commissione deliberava come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con la decisione impugnata la Giuria dell'ippodromo di Milano in servizio il 01.11.2015 in occasione della corsa n. 4 "Premio Sergio Gasparetto", ha ritenuto la responsabilità disciplinare del sig. ANDREGHETTI , guidatore del cavallo SANTIAGO D'ETE "per avere usufruito di un passaggio interno dal compagno di allenamento, provocando la retrocessione del proprio cavallo dall'ordine di arrivo (infrazione in retta d'arrivo)".

Con l'atto di appello regolarmente proposto dall' ANDREGHETTI , questi ha sostenuto la completa regolarità della propria condotta di guida , contestando l'affermazione della Giuria circa il fatto di essere stato favorito da un passaggio all'interno del cavallo SUGAR REY, guidato dal sig. Pietro GUBELLINI, definito come "compagno di allenamento". Ed invero, come anche risulta dalla copia del Programma Ufficiale della Giornata di Corse all'ippodromo di Milano del 01.11.2015, l'identità dell'allenatore del cavallo SANTIAGO D'ETE è quella del sig. E. Bondo ed è diversa da quella dell'allenatore del cavallo SUGAR REY che è invece il sig. P. Romanelli. I due cavalli appartenevano peraltro a scuderie diverse e i loro guidatori indossavano giubbe con colori diversi. Non vi sono quindi elementi per confermare l'esistenza di un supposto gioco di scuderia fra l'ANDREGHETTI e il GUBELLINI, né per affermare che essi siano o siano mai stati "compagni di colori o di allenamento".

Oltretutto la visione del filmato della corsa ha consentito di accertare che nessun favoritismo è stato commesso in dirittura d'arrivo dal cavallo guidato dal sig. GUBELLINI , mentre il cavallo guidato dall'ANDREGHETTI era riuscito , in modo del tutto regolare, a trovare un varco all'interno.

Alla luce di quanto precede deve quindi accogliersi l'appello proposto dal sig. ANDREGHETTI avverso la decisione della Giuria che va annullata.

Ne deriva la revoca della sospensiva in precedenza concessa e la restituzione del deposito cauzionale.

P. Q. M.

La Commissione , sciogliendo la riserva , accoglie l'appello proposto dal sig. ANDREGHETTI Roberto avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Milano del 01.11.2015 nel premio "Vincenzo Gasparetto" , che annulla . Revoca la sospensiva concessa ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente est



Giudice Monocratico, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza in composizione monocratica dichiarava quindi la responsabilità del LA ROSA per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione della sanzione della sospensione dalle qualifiche di guidatore e allenatore per mesi quattro.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il LA ROSA a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, nonché la sospensione della sua esecutività.

Con provvedimento del 17.11.2015 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza odierna dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello, alla quale non sono comparsi l'incolpato e il suo difensore, sebbene regolarmente citati.

Accertata la regolarità delle citazioni delle parti e procedutosi alla relazione dei fatti, si è dato atto che in data 29.2.2016 il difensore del LA ROSA ha trasmesso una memoria difensiva. Quindi il rappresentante della Procura della Disciplina ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

La Commissione ha deciso come da dispositivo che segue.

DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

La responsabilità disciplinare del LA ROSA Lorenzo deriva dal semplice fatto che l'Ufficio Coordinamento Direzione Corse Area Trotto ha verificato e segnalato in data 22 maggio 2013 e in data 9 settembre 2013 che il medesimo, sospeso per effetto della decisione della Commissione di Disciplina di Appello n. 179/12 del 19.11.2012 dalla qualifica di guidatore per mesi tre con decorrenza dal 14.4.2013, aveva invece partecipato a numerose gare all'ippodromo di Palermo. Egli aveva presentato in data 3.6.2013 un ricorso al TAR del Lazio e aveva inizialmente beneficiato della sospensione cautelare del provvedimento sanzionatorio, ma in data 26.6.2013 il TAR aveva respinto il ricorso, confermando così la decisione impugnata.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza in composizione monocratica ha correttamente valutato le prove emerse a carico del guidatore, giungendo alla conclusione del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare in ordine all'addebito contestatogli e irrogando le giuste sanzioni.

Il difensore del sig. LA ROSA ha eccepito che l'addebito relativo al primo periodo contestato (dal 14.4.2013 al 2.6.2013) è prescritto in quanto l'atto d'incolpazione è stato formulato in data 12.5.2014, essendo quindi decorso il termine previsto dall'art. 103 del Regolamento delle Corse al Trotto. Per quanto riguarda il secondo periodo contestato (dal 27.6.2013 al 6.8.2013), il difensore ha invece affermato che il periodo di sospensione scadeva comunque il 14.7.2013.

Lo stesso difensore ha poi eccepito che l'avviso di trattazione del procedimento di primo grado è stato fatto con invio a un indirizzo di posta elettronica che il ricorrente non ha mai ricevuto.

Nella memoria difensiva pervenuta il 29.2.2016 è stato infine eccepito che l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la concessione della misura cautelare in data 26.6.2013 non era automaticamente applicabile, ma aveva bisogno di un'ulteriore comunicazione del MIPAAF.

Tutti i suddetti motivi di appello sono privi di fondamento e vanno rigettati.

Sul primo motivo va osservato che la condotta contestata al LA ROSA è unica e comprende il fatto di avere partecipato complessivamente a 42 corse in due periodi che vanno considerati unitariamente, visto che essi sono separati solo dal fatto che egli nel periodo dal 3.6.2013 al 26.6.2013 aveva beneficiato della sospensiva concessa dal Presidente della sezione del TAR Lazio. Questa condotta illecita ha inizio il 14.4.2013 e ha termine in data 6.8.2013. L'azione disciplinare è stata iniziata tempestivamente dalla Procura della Disciplina, in quanto l'atto d'incolpazione è stato formalizzato in data 12 maggio 2014, quindi nel pieno rispetto del termine annuale stabilito per l'esercizio dell'azione disciplinare (art. 2 del Reg. di Procedura Disciplinare). L'art. 103 del Reg. delle Corse al Trotto invocato dalla difesa non è applicabile, in quanto la sua abrogazione è stata regolarmente pubblicata sul sito ex ASSI (come peraltro già riconosciuto da alcune decisioni del TAR del Lazio).


Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, come sanno tutti gli operatori ippici e i loro difensori, con Deliberazione n. 82 del 2 agosto 2011 adottata dal Commissario Straordinario dell'ex UNIRE e successivamente approvata dal MIPAAF, sono state modificate le norme relative agli "Obblighi di comunicazione" ed è stato stabilito che tutte le comunicazioni da e per l'Ente avvengono esclusivamente attraverso indirizzi PEC o e-mail, che devono essere preventivamente comunicati dai soggetti interessati. Nessuna violazione è stata quindi commessa nella fattispecie, in quanto il ricorrente ha regolarmente ricevuto la comunicazione dell'udienza del 29 settembre 2015 all'indirizzo telematico che il medesimo aveva in precedenza comunicato.

Per quanto riguarda il terzo motivo, basta osservare che la pretesa difensiva di un'ulteriore comunicazione del MIPAAF per dare una nuova esecutività al provvedimento di sospensione in precedenza applicato e temporaneamente sospeso dal TAR Lazio è fuori da ogni logica e non rientra neanche nei parametri degli obblighi di comunicazione a carico della P.A..
Alla luce di quanto precede va quindi confermata la decisione impugnata, cui seguono la revoca della sospensiva concessa in precedenza e l'incameramento della somma di denaro depositata dall'interessato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. LA ROSA Lorenzo avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 106/15 del 29.9.2015, depositata il 30.10.2015, che conferma.
Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito

Il Presidente est.





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1671a/t	07/09/2014	1671/a/t	02.03.2015	

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 21.10.2015, con
l'intervento dei Signori:

Prof. Avv. Vincenzo Meli	Presidente
D.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente relatore
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1671/a/t contro:

Lami Gianluca titolare della Scuderia Wave, residente in Santa Croce sull'Arno (PI) via Marrucchi,
37.

APPELLANTE

avverso il provvedimento assunto dalla giuria dell'ippodromo di Torino, 7^ corsa Tris del 07/09/2014
(Gr. Pr Avv. C. Marangoni), che ha comminato la multa di € 7.140,00 + € 2.604,00
(settemilacentoquaranta/00 + duemilaseicentoquattro/00 a favore della Scuderia Rory's Horses
(proprietaria del cavallo Sharon Gar)

.Udito il relatore

.Visionato il filmato di gara pervenuto dall'ippodromo di Torino

.Udito il rappresentante della Procura della disciplina avv. Vincenzo Larocca che conclude per la
conferma della decisione adottata dalla giuria di Torino

.Assente la parte

.Esaminati gli atti di causa

FATTO

Durante lo svolgimento della corsa Gran Premio "Avv. C. Marangoni" presso l'ippodromo di Torino del 07 settembre 2014, la Giuria di gara ravvisava una azione contraria al regolamento del guidatore del cavallo Savannah Bi per " avere deviato sul concorrente all'esterno intralciandolo" Con altro provvedimento la Giuria di Torino, per il medesimo fatto, comminava alla Scuderia Wave del sig. Gianluca Lami, in quanto proprietaria della cavalla, la multa di € 7.140,00 + € 2604,00 a favore della scuderia Rory's Horses di Torre del Greco.

All'udienza del 21 ottobre 2015, è assente la parte. Viene visionato il filmato di gara in tutte le sue fasi che riprende con varie angolazioni la corsa n .7 . Al termine della visione il Procuratore della disciplina chiede la conferma della sanzione in virtù della prova televisiva.

Nell'atto di appello viene evidenziato la genericità della motivazione. Viene evidenziato, altresì l'errore della motivazione adottata dalla Giuria dell'ippodromo di Torino in confronto alla dinamica del fatto di gara che ha portato alla sanzione del guidatore e alla multa per la Scuderia Wave. L'appellante afferma che nessuna deviazione volontaria è all'origine dell'accaduto, piuttosto si tratta di un caso fortuito dovuto a problema fisico della cavalla.

La Commissione di disciplina di appello accoglie l'appello per i seguenti

MOTIVI


La Commissione, dopo l'esame degli atti, e, principalmente, dopo la visione del filmato della corsa in tutte le sue fasi, è pervenuta alla conclusione che l'infrazione è evidente. La dichiarazione del veterinario successiva alla gara non è sufficiente a provare l'involontarietà della deviazione tanto più che l'emorragia dichiarata nel referto è sintomo grave di malessere dell'animale che probabilmente non avrebbe dovuto partecipare alla corsa o, al più, sarebbe stato necessario provare con le successive cure a cui sarebbe stata sottoposta la cavalla.

L'entità della multa è stata equiparata alla quota premio per il quarto arrivato arrivato. Il regolamento delle corse trotto del 2006/2007 prevede che la sanzione applicata sia pari al minimo del quinto premio, Tale regola viene ritenuta compatibile con il caso in oggetto. Per tale motivo la Commissione in parziale accoglimento, riduce la sanzione della multa inflitta alla scuderia riducendola alla somma di € 4.760,00 (quattromilasettecentosessanta/00) e a € 1.302,00 (milletrecentodue/00) di iscrizione.

PQM

La Commissione di disciplina d'appello, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla scuderia Wave del sig. Gianluca Lami avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Torino del 27 settembre del 2014briduce la sanzione della multa inflitta alla predetta scuderia alla somma finale di € 4760,00 (quattromilasettecentosessanta/00) e di € 1.302,00 (milletrecentodue/00) di iscrizione. Ordina la restituzione della somma versata a titolo di deposito.

Il Presidente



Il Relatore



FATTO

Durante lo svolgimento della 10^a corsa Premio "Sicilia" presso l'ippodromo di Montegiorgio del 19 ottobre 2014, la Giuria di gara ravvisava una azione contraria al regolamento del guidatore del cavallo La coste Om per " aver superato un concorrente in modo non regolamentare" cod C4.

Nell'atto di appello viene evidenziata la violazione dell'art 8 del regolamento di disciplina che al comma 4 prevede che le decisioni delle Giurie devono essere motivate con la indicazione, sia pure sintetica, ma comunque esplicita, delle ragioni in base alle quali sono state adottate, mentre la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Montegiorgio è quella generale e astratta senza descrivere i fatti concreti che avrebbero determinato la deviazione scorretta. Viene, altresì, contestato il computo della recidiva spiegando che al sig. Vastano sarebbe computabile solo la Recidiva e non la terza recidiva in quanto dal 13 maggio 2014 ed anche dal 08 luglio 2014 al 19 ottobre 2014 il guidatore avrebbe corso più di 75 gare e sarebbero passati più di tre mesi per cui tali date non dovrebbero essere conteggiate.

All'udienza del 16 dicembre 2015 la commissione, udito il relatore, visiona il filmato pervenuto dall'ippodromo di Montegiorgio.

Il Procuratore della disciplina presente in udienza chiede la conferma della decisione della Giuria.

La Commissione si riserva.

Sciolta la riserva La Commissione di disciplina di Appello accoglie l'appello per i seguenti

MOTIVI

La motivazione espressa dalla giuria dell'Ippodromo di Montegiorgio è la ripetizione di quanto espresso nelle codifica delle violazioni disciplinari al punto C4 nulla aggiungendo in merito al fatto oggetto della sanzione. Questo generalmente non preclude la validità della decisione della Giuria se accompagnata dalla visione del filmato di gara nel quale è ravvisabile ed identificabile la dinamica che ha portato alla decisione sanzionatoria da parte della Giuria.

Il filmato della corsa n. 4 del 19 ottobre 2014, visionato in tutte le sue fasi, non permette una visione chiara e convincente della dinamica dei fatti.

La genericità della motivazione unita all'impossibilità di valutare il fatto attraverso la prova televisiva porta questa Commissione alla decisione di accogliere l'appello.



infatti non ho preso alcun provvedimento".

Con atto di incolpazione del 13.07.2015, la Procura della Disciplina promuoveva quindi azione disciplinare nei confronti del sig. VITIELLO in ordine al fatto come sopra contestatogli, chiedendo la sospensione dello stesso da tutte le qualifiche rivestite per mesi due.

Veniva quindi fissata l'udienza dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza in composizione monocratica per la data del 20 ottobre 2015, alla quale non si presentava il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato, ma il Giudice, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Anche l'incolpato non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, e il Giudice decideva con provvedimento emesso nella stessa data e depositato il 3 novembre 2015, con il quale l'incolpato veniva riconosciuto responsabile della violazione disciplinare contestata, con l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi quattro.

Avverso tale decisione proponeva appello il sig. VITIELLO a mezzo del suo difensore che aveva dapprima chiesto e ottenuto la rimessione nel termine per proporre l'appello.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna. In udienza è comparso il sig. VITIELLO il quale ha spontaneamente dichiarato: *"Ammetto di avere avuto una discussione con il sig. Saturno. Voglio però precisare che io e lui siamo amici e quella volta si è trattato di una semplice discussione animata senza alcun episodio di violenza. Tant'è vero che poi questa estate siamo stati insieme in vacanza ed abbiamo continuato a mantenere buoni rapporti. Non ho altro da dire"*. È stata inoltre acquisita copia di una dichiarazione, trasmessa per via telematica, asseritamente rilasciata in data 16 febbraio 2016 da tale sig. LUONGO Vincenzo, il quale ha riferito di avere *"assistito a una discussione tra il sig. ANTONIO VITIELLO ed il sig. CARLO SATURNO, entrambi guidatori nella categoria degli amatori"* e ha aggiunto che tale discussione *"pur nell'ambito dei toni concitati, non è sfociata in aggressioni o minacce di morte"*.

Quindi il Procuratore della Disciplina e il difensore dell'incolpato hanno concluso come da verbale in atti.

DIRITTO

L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto solo nella parte riguardante la richiesta riduzione della sanzione inflitta.

Va invero osservato che la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha correttamente valutato le prove emerse a carico del sig. VITIELLO, giungendo alla conclusione del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare in ordine all'addebito contestatogli.

Il difensore dell'incolpato ha invece prospettato un difetto di istruttoria nel corso del procedimento di primo grado, in quanto ha richiesto nell'atto di appello e in udienza la riapertura dell'istruzione per sentire la parte offesa e i testi oculari LUONGO Vincenzo e SPADA Giovanni.

Questa richiesta difensiva non può essere accolta, in quanto il materiale probatorio acquisito è sufficiente per inquadrare esattamente la vicenda, mentre sussistono seri dubbi sul ruolo dei due testi oculari citati dalla difesa, i cui nomi non risultano in alcun atto ufficiale degli organi in funzione quel giorno all'ippodromo di Agnano e, peraltro, non sono stati mai fatti dal VITIELLO né dalla parte offesa. La cui audizione si presenta peraltro superflua, alla luce della dichiarazione da lei sottoscritta in data 5.6.2015.

La prova della responsabilità disciplinare del sig. VITIELLO è costituita innanzitutto dalla segnalazione effettuata in data 2.5.2015 dal dr. Luca D'Angelo, amministratore delegato della società IPPODROMI PARTENOPEI s.r.l., il quale ha riferito che *"alle ore 16,00, presso la zona tribune dell'ippodromo, il gentleman Antonio Vitiello ha minacciato di morte, impugnando una forca, il sig. Saturno Carlo"*. E ha aggiunto che *"la nostra guardia giurata in servizio è intervenuta con forza per disarmarlo"*. A ciò si deve aggiungere la relazione effettuata nella stessa data dalla Giuria che ha allegato i referti medici acquisiti presso il Pronto Soccorso dell'ippodromo di Agnano, ove sono stati indicate le lesioni patite dalle guardie giurate DI NOCE ANTONIO e BORRELLI CIRO intervenute per bloccare il VITIELLO. Né va dimenticata la nota del Presidente della FEDERNAT del 7.5.2015, che ha fornito un'importante conferma dell'episodio, accertato a seguito di *"una istruttoria personale"*. Risulta quindi chiaro che il VITIELLO si sia reso protagonista di un'aggressione violenta e minacciosa ai danni del SATURNO all'interno dell'ippodromo e durante una giornata di corse, mentre entrambi non erano direttamente impegnati in alcuna gara. Successivamente il sig. SATURNO, appositamente interpellato, ha cercato di ridimensionare i fatti, mentre il sig. VITIELLO ha prospettato una versione edulcorata, limitandosi a parlare di una *"discussione animata"*. Cosa che deve invece escludersi, visto il clamore suscitato dalla vicenda che è stata portata fino all'attenzione della Giuria e considerato che due guardie giurate sono poi finite al pronto Soccorso per farsi medicare e refertare.

Il difensore del sig. VITIELLO ha prospettato come motivo subordinato d'appello una richiesta di riduzione della sanzione, invocando l'applicazione di alcune sanzioni previste dalle codifiche A7,A8,A9 nei casi simili. Si osserva al riguardo che le norme violate dal sig. VITIELLO attengono a regole generali di condotta che, come ha ricordato il primo Giudice, sono fissate dall'art. 1 del Reg. di Procedura Disciplinare e dall'art. 4 del Reg. delle Corse al Trotto, e non riguardano invece lo svolgimento delle corse, per le quali sono dettate specifiche codifiche.

Conseguentemente vanno applicate le sanzioni previste dal Regolamento delle Corse al Trotto, ed in particolare quella della sospensione dalle qualifiche rivestite dal sig. VITIELLO per una durata che, alla luce delle modalità dei fatti e della personalità dell'incolpato, si reputa congruo fissare nella misura di mesi due, così riconsiderata la gravità dell'episodio.

Il parziale accoglimento dell'appello comporta la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. VITIELLO Antonio avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 103/15 del 20.10.2015, depositata il 3.11.2015, riduce la sanzione inflitta nella misura di mesi due di sospensione dalla qualifica rivestita. Dispone la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente est.

